



COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

Settore 4 "Urbanistica - Suap"

Spett.le Operatore Economico

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) DEL COMUNE DI CASTELLARANO. CPV 71410000-5 "SERVIZI DI URBANISTICA" (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) C.I.G.: 84835227D1.

1) PREMESSE

Con il presente invito, avvalendosi del sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - INTERCENTER/SATER di cui al portale <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> si invita codesto operatore economico alla procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Richiamate:

- la determinazione n. 267 del 27/02/2021 con la quale si dichiarava e si prendeva atto della gara andata deserta e si procedeva all'indizione di una nuova gara;
- la determinazione di acquisizione istanza di partecipazione n. 11 del 07/01/2021 avente ad oggetto: "Determina di acquisizione istanza di partecipazione a seguito di avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Castellarano. CPV 71410000-5 Servizi di Urbanistica (Codice identificativo gara) Somog-C.I.G.: 84835227D1";
- la determinazione a contrarre n. 1242 del 03/12/2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Castellarano. CPV 71410000-5 "Servizi di urbanistica. Codice Identificativo Gara SIMOG C.I.G.: 84835227D1";

2) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castellarano (RE) - Codice NUTS ITD53

C.F.: 80014590352 - P.I. 00718920358

Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE)

Sito internet : <http://www.comune.castellarano.re.it>

PEC : egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

R.U.P.: Dott. Enrico Ferrari

3) IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell'appalto è pari ad € 65.037,26 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e al netto di IVA al 22%), stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016", di seguito dettagliato:

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere (*)	Specificità della prestazione del	Importo euroquaranta cinquemilasett	Spese e oneri 10%
----------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

U

COMUNE DI CASTELLARANO
Comune di Castellarano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0004207/2021 del 13/03/2021

Firmatario: ENRICO FERRARI

			I (art. 3, co. 3 D.M. 17/06/2016)	ecentoventuno (**)	
Territorio Urbanistica: U. 03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	e 1,00	€ 492.704.414,6	Qa.0.01 Qa.0.02 Qa.0.03	€ 59.124,78	€ 5.912,48

In applicazione di quanto previsto dalla nota 2 della Tavola Z-2 del D.M. 17/06/2016, il valore delle opere è stato calcolato moltiplicando il PIL medio pro capite nazionale 2017 per il numero di abitanti del Comune di Castellarano aggiornato all'anno 2019.

4) FINANZIAMENTO APPALTO

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio affidato consisterà nella redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 31 della L.R. 24/2017 con riferimento al territorio comunale per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni, secondo quanto stabilito dal titolo II della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24.

6) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitivo del Piano ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017, sulla base del cronoprogramma allegato e di seguito riportato. I tempi indicati nel cronoprogramma sono da intendersi in giorni solari consecutivi e potranno essere prorogati sulla base di manifestate esigenze dell'Amministrazione Comunale, per obiettive ragioni sopravvenute e comunque entro i limiti temporali disposti dalla L.R. 24/2017 per la formazione del PUG.

GIORNI (NATURALI CONSECUTIVI)	FASI
10 (dieci mesi) Dall'avvio dell'esecuzione del contratto	Fase 1 <ul style="list-style-type: none"> • attivazione e gestione percorsi partecipativi e di consultazione • consultazione preliminare ai fini della vas • Consegna materiali per l'assunzione del PUG da parte della Giunta Comunale e sua trasmissione al Consiglio Comunale e all'autorità competente per la valutazione ambientale (art. 45 comma.1 L.R. 24/2017)

<p>60</p> <p>Dalla scadenza del termine di deposito (<i>art.45 comma 9 della LR 24/2017</i>)</p>	<p>FASE 2</p> <p>Supporto all'esame e all'istruttoria delle osservazioni e delle eventuali proposte di accordo con i privati (<i>art. 45 comma 7 L.R. 24/2017</i>).</p> <p>Consegna dei materiali relativi alla proposta di decisione delle osservazioni e alla proposta di piano da adottare con elaborazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 46 comma 1 della L.R. 24/2017.</p> <p>Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni intercorrenti dalla scadenza del termini di deposito agli adempimenti di cui all'art 45 comma 9 della L.R. 24/2017.</p>
<p>30</p> <p>Dall'invio della proposta al Consiglio</p>	<p>FASE 3</p> <p>Eventuale consegna degli elaborati necessari alla ripubblicazione del PUG qualora siano state accolte osservazioni che modifichino il piano in modo sostanziale (<i>art.46 comma 1 della L.R. 24/2017</i>)</p>
<p>30</p> <p>Dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del CUAV</p>	<p>FASE 4</p> <p>Eventuale consegna della documentazione integrativa richiesta dal CUAV "Comitato Urbanistico di Area Vasta" (<i>art. 46 comma 3 della L.R. 24/2017</i>).</p>
<p>60</p> <p>Periodo coincidente con espressione parere CUAV</p>	<p>FASE 5</p> <p>Consegna della bozza di PUG per eventuali osservazioni da parte dell'Ufficio di Piano.</p>
<p>60</p> <p>Dalla scadenza del termine di deposito (<i>art.46 comma 6 della LR 24/2017</i>)</p>	<p>FASE 6</p> <p>Consegna degli elaborati necessari all'approvazione del PUG.</p> <p>Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni di cui all'art 46 comma 6 della L.R. 24/2017.</p>
<p>10</p> <p>Dall'approvazione del PUG (<i>art. 46 comma 7 e 8 della L.R. 24/2017</i>)</p>	<p>FASE 7</p> <p>Consegna degli elaborati necessari ai fini della pubblicazione sul sito web e del deposito nella sede del Comune per la libera consultazione del pubblico</p>

7) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura in oggetto sia in forma singola o associata, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:

- i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lett. b), le società di ingegneria di cui alla lett. c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei;

- b. le società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- c. le società di ingegneria;
- d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f. i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti delle società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

8) REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici che intendono partecipare non dovranno:

- a) trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge che costituisce causa di esclusione dalle gare d'appalto o costituisca causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) trovarsi in nessuna causa di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti;
- c) trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

N.B.: I requisiti di cui al punto **lett. a) e b)**, devono essere posseduti dai tutti i professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

9) REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziari, attraverso la Banca Dati mediante il sistema AVCPass istituita presso l'A.N.AC., così come previsto dall'art. 216, comma 13 del medesimo decreto legislativo.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche necessarie. In relazione alla verifica di cui sopra la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del Codice, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass.

10) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il gruppo di lavoro che sarà costituito dal partecipante, dovrà comprendere almeno le seguenti professionalità:

- a) **Esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale**, per il Coordinatore del gruppo di lavoro: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A, settori "A-Architetto" e settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A - Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri.
- b) **Esperto in rigenerazione urbana:** Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A, settori "A-Architetto" e settore "B - Pianificazione territoriale" o alla

Sezione B – Settore “B – Pianificazione” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore “A - Ingegneria civile e ambientale” dell’Ordine degli Ingegneri.

c) Esperto in materia paesaggistica: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 11 e 15 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A ovvero alla sezione B – Settore A “Agronomo e Forestale” dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali oppure alla Sezione A” – settore A e “C - Paesaggistica” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

d) Esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VALSAT: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15, 30, 40, 45 D.P.R. N° 328/2001 e dell’art. 1 e segg. della L. 152/1992) alla Sezione A, settore “B - Pianificazione territoriale” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Biologi e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Geologi e/o alla sezione A, settore “A - Ingegneria civile e ambientale” e/o settore “B – Industriale” dell’Ordine degli Ingegneri e/o all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ognuno nei limiti e nel rispetto delle rispettive competenze professionali.

11) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il fatturato globale richiesto corrisponderà a quello maturato negli ultimi tre esercizi dell'ultimo decennio, antecedenti al presente avviso esplorativo, il cui importo non dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Si richiede altresì, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti.

12) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria e ID indicata nella successiva tabella di importo almeno pari all'importo posto a base di gara:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49 Classi e categorie	Valore del servizio	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi negli ultimi dieci anni
TERRITORIO URBANISTICA U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	E	€ 65.037,26	€ 65.037,26

b) Servizi di Ingegneria e Architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito almeno 2 (due) servizi di redazione di strumenti urbanistici generali di Comuni con popolazione almeno pari a 15.000 abitanti.

Un servizio potrà essere valutato sia per il raggiungimento del requisito di cui al punto a) che per quello di cui al punto b).

La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale è fornita in uno dei seguenti modi:

> copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;

> dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il C.I.G. e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui alla lett. a) deve essere posseduto nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di cui alla lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

13) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'*art. 89 del D.Lgs. n.50/2016* il concorrente, singolo o in un raggruppamento di cui all'*art. 45*, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'*art. 83 comma 1 lett. b) e c)*, necessari per partecipare ad una procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'*art. 80*, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'*art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016*, dovranno allegare la documentazione prescritta dal *comma 1* dello stesso *art. 89*; in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'*art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016*.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (*art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016*).

14) MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La stazione appaltante si riserva ai sensi dell'*art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016* di introdurre modifiche non sostanziali al contratto nel corso dell'esecuzione del servizio fino al 10% del suo valore iniziale senza necessità di una nuova procedura e senza alterare la natura generale del contratto.

15) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

L'operatore economico dovrà inserire nella busta amministrativa generata dal sistema i seguenti documenti:

a. Attivazione conto dedicato che dovrà essere compilato secondo l'allegato;

b DGUE (di ogni componenete in caso di RTP);

c. Informativa privacy.

d. Modello F23 (pagamento contributo ANAC € 30,00 – codice tributo 2501)

e. Copia della presente lettera di invito firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o firmata e scansionata in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in essa contenute;

f. Capitolato tecnico (firmato digitalmente);

g. Cronoprogramma (firmato digitalmente);

h. Shema di contratto (firmato digitalmente).

16) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'*art. 93 del Codice*, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'*art. 93, comma 7, del Codice*.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'*art. 93, comma 3, del Codice*, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a favore dell'Amministrazione Contraente (COMUNE DI CASTELLARANO) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. L'obbligatorietà della presentazione del predetto impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (Comune di Castellarano);

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere del Comune di Castellarano– Banco BPM Filiale di Castellarano – Via Radici Nord n. 12 - coordinate IBAN IT98-U-05034-66261-000000002020;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>
- Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

a) essere rilasciata a favore della Stazione Appaltante (Comune di Castellarano);

b) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

d) essere conforme, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 – Schema tipo 1.1 e 1.1.1);

e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

f) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione

appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore;

i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico** in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, **ovvero** di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del medesimo decreto;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della **certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso dei relativi requisiti da parte di una sola associata oppure per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La stazione appaltante, nell'atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della «garanzia provvisoria», tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

17) GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà:

a) **costituire garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura del 10% dell'importo contrattuale e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1) e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del sopra citato art. 103.

La garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. L'ammontare residuo deve permanere fino a completamento del servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2 - la rinuncia all'eccezione di cui all'*art. 1957, comma 2*, del cod. Civ.
- 3 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.lgs 50/2016.

18) COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto svolgimento del servizio, si richiede una polizza di assicurazione per assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT durante l'esecuzione del servizio) per un massimale minimo di € 500.000,00.

19) RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO E INCOMPATIBILITA'

Nell'esecuzione dell'incarico, l'appaltatore è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale; tuttavia per l'assolvimento delle specifiche attività professionali l'incaricato potrà avvalersi della collaborazione di professionisti esperti dei quali dovrà comunicare il nominativo all'Amministrazione Comunale e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto di quanto dichiarato riguardo al possesso dei requisiti di idoneità rimandando al disciplinare di gara e all'offerta tecnica.

20) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

21) STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 25/11/2013.

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a sottoscrivere

il contratto;

- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione contraente;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

La formale stipula del contratto avverrà entro 60 giorni e non prima dei 35 giorni previsti dall'art. 32, co. 9 del Codice dei Contratti, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

La mancata stipula determinerà la revoca dell'aggiudicazione e conseguentemente, l'incameramento della garanzia per la partecipazione (cauzione provvisoria).

22) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e in particolare a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

23) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

L'offerta economica dovrà essere presentata sulla piattaforma regionale Intercent-ER/SATER nei termini indicati.

24) ORGANISMO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Per le diverse controversie sarà competente rispettivamente:

- Tribunale ordinario di Reggio Emilia;
- Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna.

25) DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

- non verrà giustificata l'inosservanza del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, anche se la stessa fosse determinata da problematiche di funzionamento del portale che gestisce il mercato elettronico utilizzato;
- non saranno ammesse offerte in aumento;
- verrà verificata la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario anche dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

Castellarano li, 12/03/2021



Il Responsabile del settore IV
"Urbanistica - SUAP"
(Dott. Enrico Ferrari)

